

Avv. Maria Grazia Tinarelli

Via Odone Belluzzi n. 5

40135 Bologna

tel e fax 0516446659

ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

PER IL LAZIO-ROMA

RICORSO

CON ISTANZA CAUTELARE EX ART 55 o 56 C.P.A.

Proposto da: **PERRI PROF.SSA MARIARITA**, nata a Paola (CS il 16.01.1961, residente a Paola (CS), in Via Maria Curie n. 9, C.F.: PRRMRT82A56G317K rappresentata e difesa dall'Avv. Maria Grazia Tinarelli, C.F.: TNRMGR59E47A944J, con Studio in Bologna, Via Odone Belluzzi n. 5, telefax 051/6446659, la quale dichiara di eleggere domicilio digitale presso la medesima, all'indirizzo di posta elettronica Pec: avv.mgtinarelli@pec.it, come da procura speciale in calce su foglio separato, da intendersi in calce al ricorso;

CONTRO

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO, C.F.: 80185250588, in persona del Ministro pro tempore, con sede in Roma, Viale Trastevere n. 76/A;

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO- UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER L'EMILIA ROMAGNA, UFFICIO V – Ambito territoriale di Bologna, C.F.: 80071250379, in persona del Dirigente pro tempore, con sede in Bologna, Via de' Castagnoli n. 1; tutti rappresentati e difesi ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato e presso la stessa domiciliati in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, Cap 00186, pec agsrn@mailcert.avvocaturastato.it;

e nei confronti della controinteressata

Prof.ssa Daniela Platano, nata a Cuneo il 12.1.1969, C.F.: PLTDNL69A52D205O, inserita nelle GPS dell'ambito territoriale di Bologna per le classi di concorso A031 e A034, PEC: daniela.platano.a136@bo.omceo.it;

per l'annullamento

previa sospensione cautelare ex art. 55 o 56 C.P.A. ;

del decreto BOIS012005 A97611D – protocollo 0004502 – 31.03.2023 – VII.1-U inviato a mezzo Pec alla ricorrente il 12.06.2023, a firma del Dirigente scolastico dell’Istituto di Istruzione Superiore Tec. “Paolini” “Prof. Cassiano di Imola, avente ad oggetto: “decreto di proposta di esclusione e convalida punteggio docente Perri Mariarita, nata a Paola il 16.01.1982, - GPS biennio 2022/2024, con il quale è stata proposta l’esclusione della docente dalla 2’ fascia delle GPS per la classe di concorso A028, Scienze matematiche nelle scuole secondarie di I grado della docente;

nonché per l’annullamento

del decreto BOIS012005 – A97611D – PROTOCOLLO 008723 16.06.2023 – VII.1 – U a firma della Dirigente scolastico dell’Istituto di Istruzione Superiore Tec. “Paolini” “Prof. Cassiano di Imola”, avente ad oggetto: “decreto di proposta di esclusione e rettifica punteggio docente Perri Mariarita GPS biennio 2022/20224, con il quale è stata proposta l’esclusione dalla 2’ fascia delle GPS della classe di concorso A028, Scienze matematiche e delle discipline scientifiche nelle scuole secondarie di I grado della docente Perri Mariarita, e la decurtazione del punteggio nelle graduatorie delle classi di concorso A031, A034 e A060;

nonché per l’annullamento

del provvedimento del Dirigente dell’Ufficio Scolastico Regionale per l’Emilia Romagna, Ufficio V, Ambito territoriale di Bologna, prot. prot. m pi. AOOUSPBO.Registro Ufficiale.U.0012391 del 22.8.2023, con cui è stata confermata l’esclusione della ricorrente dalla II fascia delle GPS per la classe di concorso A028., fondato sulla motivazione che “la docente non possiede, ai sensi dell’art. 3 dell’O.M. 112/2022, un valido titolo di accesso alla II fascia per la classe di concorso A028”; ed è stata altresì confermata la non valutabilità del servizio prestato in tale classe, espressa dalla Dirigente scolastica;

nonché per l’annullamento

o la disapplicazione

della Tabella A allegata al DPR n. 19 del 14.2.2016, avente ad oggetto “disposizioni per la razionalizzazione ed accorpamento delle classi di concorso a cattedre e a posti di insegnamento, a norma dell’articolo 64, comma 4, lettera a), del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito,

con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133”, nella parte in cui, alla nota (1), stabilisce che Laurea in chimica e Tecnologia farmaceutica possa costituire titolo di accesso alla classe A028, solo se conseguita entro l’Anno Accademico 1986/87;

nonché per l’annullamento

o la disapplicazione

della Tabella A allegata al DM 259/2017, avente ad oggetto “Nuove classi di concorso: denominazione, titoli di accesso, insegnamenti relativi” nella parte relativa alla disciplina dei titoli di accesso nella parte in cui”, nella parte in cui, alla nota (1), stabilisce che la Laurea in chimica e Tecnologia farmaceutica possa costituire titolo di accesso alla classe A028, solo se conseguita entro l’Anno Accademico 1986/87;

nonché per l’annullamento

del decreto del Dirigente dell’Ufficio Scolastico Regionale per l’Emilia Romagna, Ufficio V, Ambito territoriale di Bologna, prot. m pi. AOOUSPBO.Registro Ufficiale.U. 0012613 del 28.8.2023 (doc. n. 8) con il quale è stata disposta la pubblicazione in via definitiva delle graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) per il biennio 2022-2024, modificate a seguito dei provvedimenti di esclusione degli aspiranti privi dei requisiti,

nonché per l’annullamento

del Decreto dirigenziale m.pi. AOOUSPBO Registro Uff. U. 0012634 del 28.8.2023, di approvazione e pubblicazione degli esiti della procedura di conferimento delle nomine a tempo determinato per l’a.s. 2022/2023 da GPS (II fascia), ambito territoriale di Bologna, nelle parti relative alle classi di concorso A028, A031, A034, A034;

nonchè per l’annullamento

di ogni altro atto prodromico, contestuale, connesso o successivo a quelli impugnati.

CENNI DI FATTO

La Prof.ssa Perri ha conseguito la Laurea Magistrale a ciclo unico in Chimica e Tecnologia Farmaceutiche, indirizzo Biochimico, con durata quinquennale, in data 16.11.2006, presso l’Università della Calabria, Facoltà di Farmacia e Scienze della Nutrizione e della Salute, in data 16.11.2006 (doc. n 1).

Dopo vari anni di insegnamento, la ricorrente ha presentato nuova domanda

di inclusione e aggiornamento nelle GPS di II fascia per l'Ambito Territoriale di Bologna, n. prot. m_pi.AOOPOLIS.REGISTRO UFFICIALE.I.72239 in data 23-05-2022, (doc. n. 2), tramite la piattaforma telematica Poli-IstanzeOnline, chiedendo l'inclusione nelle classi di concorso A28 Matematica e Scienze; A031 Scienze degli Alimenti; A034 Scienze e Tecnologie Chimiche; A060 Tecnologia nella Scuola Secondaria di I grado..

Con provvedimento dell'Ufficio Scolastico territoriale di Bologna del 30.8.2022 la medesima è stata individuata come assegnataria di posto annuale nella classe di concorso A034, presso l'Istituto Tecnico Professionale Paolini Cassiano di Imola, presso il quale è stata assunta con contratto di lavoro a tempo determinato in data 1.9.2022.

Successivamente allo svolgimento dei controlli previsti dall'art. 8 dell'O.M. n. 112 del 6 maggio 2022 (doc. n. 3), è stato notificato alla Prof.ssa Perri in decreto **BoIS013005 – A97611D Reg. prot. N. 0004502 del 31.03.2023** (doc. n. 4) **di convalida del punteggio attribuito**, per le classi di concorso:

A034- Scienze e tecnologie chimiche punteggio convalidato 120,5;

A028 – Matematica e scienze punteggio convalidato 150,5;

A060 Tecnologia nella scuola secondaria di secondo grado punteggio convalidato 120,5;

A031 Scienze degli alimenti punteggio convalidato 120,5.

In data 12.06.2023, la ricorrente ha tuttavia ricevuto il decreto BOIS012005 – 097611D-Registro Protocollo - 004502-31.03.2023 – VII.1 – U, a firma del Dirigente Scolastico Istituto Istruzione Superiore – Imola Tec. “Paolini” – Prof. “Cassiano da Imola” (doc. n. 5) con il quale, effettuati ulteriori controlli dei titoli della ricorrente, è stata proposta all'Ufficio V dell'ambito territoriale di Bologna dell'Ufficio Scolastico l'esclusione della medesima dalla 2 fascia delle GPS per la classe di concorso A028, Scienze matematiche, e delle discipline scientifiche nelle scuole secondarie di I grado, sul rilievo che “ai sensi del DPR 19/16 Tab A e successivo DM 295/17 Tab A, la Laurea in Chimica e Tecnologie Farmaceutiche non costituisce titolo di accesso alla classe di concorso A028 se conseguita dopo la riforma ai sensi del DM 509/99”.

Tale decreto ha peraltro contestualmente convalidato il punteggio attribuito in precedenza riconosciuto per le classi di concorso A034, A060, e A031.

Successivamente, in data 31 luglio 2023, è stato comunicato a mezzo Pec alla Prof.ssa Perri ulteriore decreto di proposta di esclusione e rettifica del punteggio a firma del Dirigente Scolastico dell'Istituto Istruzione Superiore – Imola Tec. “Paolini” – Prof. “Cassiano da Imola” BOIS12005 – A97611D – Registro Protocollo – 008723 del 16.6.2023 (doc. n. 6a e n 6b), con il quale è stata nuovamente proposta all'Ufficio V l'esclusione - per le medesime ragioni sopra riportate. della ricorrente dalla 2 fascia delle GPS per la classe di concorso A028, e la rettifica del punteggio in precedenza attribuito e comunicato.

Tale provvedimento ha nella premessa ribadito che “ai sensi del DPR 19/16 Tab A e successivo DM 295/17 Tab A, la Laurea in Chimica e Tecnologie Farmaceutiche non costituisce titolo di accesso alla classe di concorso A028 se conseguita dopo la riforma ai sensi del DM 509/99”, aggiungendo altresì che “il servizio senza titolo non è valutabile se il docente non possiede, all'atto della richiesta della valutazione, i requisiti che consentono di insegnare nella classe di concorso in questione.”

Affermando inoltre che “la docente in oggetto ha prestato servizio senza regolare titolo nei seguenti periodi:

dal 21/09/2017 al 30/06/2018;

dal 13/09/2018 al 31/08/2019;

dal 11/09/2019 al 30/06/2020;

dal 16/09/2020 al 31/08/2021;

dal 06/09/2021 al 31/08/2022: “

con il medesimo provvedimento è stata altresì enunciata la rettifica del punteggio attribuito per le classi concorso A034, A060 e A031, da punti 120,5 a 90,5.

Tale comunicazione è così pervenuta alla ricorrente successivamente alla pubblicazione, disposta con decreto dirigenziale u. 0011381 del 28.7.2023 (doc. n. 7) delle graduatorie provinciale per le supplenze definitive, in cui la Prof.ssa Perri risultava inserita ad ogni effetto nella graduatoria della Classe A028, e nelle altre graduatorie, con l'intero punteggio come in precedenza convalidato.

In data 22.8.2023, è stato quindi pubblicato nell'Albo on line dell'Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia Romagna, Ufficio V, Ambito territoriale di Bologna, il provvedimento dirigenziale in uguale data prot. m pi.

AOOUSBPO.Registro Ufficiale.U.0012391 del 22.8.2023 (doc. n. 8), con cui è stata confermata l'esclusione della ricorrente dalla II fascia delle GPS per la classe di concorso A028, fondato sulla motivazione che "la docente non possiede, ai sensi dell'art. 3 dell'O.M. 112/2022, un valido titolo di accesso alla II fascia per la classe di concorso A028"; ed è stata altresì confermata la non valutabilità del servizio prestato in tale classe, espressa dalla Dirigente scolastica, ai fini del punteggio, dell'anzianità di servizio e della progressione di carriera

In data 28.8.2023 la ricorrente ha inoltre preso visione on line del decreto del Dirigente dell'Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna, Ufficio V, Ambito territoriale di Bologna, prot. m pi. AOOUSBPO.Registro Ufficiale.U. 0012613 del 28.8.2023 (doc. n. 9a) con il quale è stata disposta la ripubblicazione in via definitiva delle graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) per il biennio 2022-2024, modificate a seguito dei provvedimenti di esclusione degli aspiranti privi dei requisiti, con modificazione delle proprie posizioni (doc. n. 9b) verificando il mancato inserimento nella graduatoria relativa alla classe A028. (doc. n. 10), e l'inserimento con punteggio decurtato a punti 90,5 nelle graduatorie relative alle class, A034, A060 e A031 (doc. n. 11, 12 e 13), in cui risulta di conseguenza inserita nelle posizioni 52,118 e 108: ed ha preso altresì visione del provvedimento dirigenziale sempre del 28.8.2023 (doc. n. 14), di approvazione e pubblicazione dei conferimenti delle nomine a tempo determinato da GPS nell'ambito territoriale di Bologna.

La medesima propone pertanto il presente ricorso per i seguenti

MOTIVI

I

Violazione di legge, per violazione degli artt. 3 e 97 della Costituzione
Eccesso di potere per manifesta irragionevolezza, carenza di motivazione, disparità di trattamento ed errata individuazione dei presupposti; sussistenza dei presupposti per la disapplicazione della Tab A D.P.R. n. 19/2016, e della TAB A del successivo DM 295/17, nella parte in cui stabiliscono l'idoneità della Laurea in Chimica e Tecnologia farmaceutica all'accesso all'insegnamento nella Classe A028, solo se conseguita entro l'anno accademico 1986/87.

Illegittimità derivata dei provvedimenti di esclusione dagli atti

regolamentari presupposti

Nell'impugnato provvedimento di proposta di esclusione della Dirigente dell'Istituto professionale Paolini Cassiano, l'esclusione della Prof.ssa Perri dalle GPS dalla Classe A028 risulta motivata soltanto in quanto "ai sensi del DPR 19/16 Tab A e successivo DM 295/17 Tab A, la Laurea in Chimica e Tecnologie Farmaceutiche non costituisce titolo di accesso alla classe di concorso A028 se conseguita dopo la riforma ai sensi del DM 509/99". Anche il successivo provvedimento di definitiva esclusione, del Dirigente dell'Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia Romagna, Uff. 5 – Ambito territoriale di Bologna, del 22 agosto 2023 (doc. n. 8 menzionato in premessa), risulta motivato, in conformità al precedente provvedimento di verifica, con la ragione che "la docente non possiede, ai sensi dell'art. 3 dell'O.M. 112/2022, un valido titolo di accesso alla II fascia per la c.c. A028".

La ricorrente evidenzia pertanto l'illegittimità dei provvedimenti impugnati ritenendo tale esclusione, e i presupposti atti regolamentari, illegittimi nella parte in cui subordinano l'idoneità della Laurea in Chimica e Tecnologia farmaceutica all'inserimento nella graduatoria della classe di concorso A-028 "Matematica e Scienze", all'avvenuto conseguimento di tale titolo entro l'a.a. 1986/1987, ovvero il limite temporale introdotto dalla nota (1) della Tab A del DPR n. 16/19. (doc. n. 15) e dalla analoga nota (1) della Tab. A del DM 295/17 (doc. n. 16); con illogico criterio previsto non solo per tale Laurea, ma anche per l'analoga Laurea in Chimica Industriale, e per altre tre Lauree del cosiddetto "vecchio ordinamento".

Tale requisito risulta in effetti stabilito in maniera irragionevole, idonea a comportare disparità di trattamento fra laureati in possesso di analogo titolo in Chimica e Tecnologia farmaceutica, solo per aver conseguito il medesimo in date diverse, non risultando tale limite temporale motivato da effettive ragioni di pubblico interesse.

Si sottolinea come nella stessa Tab A del DPR n. 16/19, alla nota (2) con riferimento ad altri titoli di Laurea (Ingegneria biomedica, Ingegneria chimica, Ingegneria per l'ambiente e il territorio) risulti invece stabilito diverso e più comprensibile requisito di ammissibilità alla classe A028, inerente al piano di studi, ovvero alla circostanza che nel medesimo sia stato compreso un esame annuale o due semestrali di algebra, geometria, analisi

matematica, fisica, chimica, geologia, biologia .

Analogamente, alle note (3) e (4) della medesima tabella, risultano previsti in riferimento ad altri titoli di Laurea, come requisiti di accesso alla classe A028, la presenza, nel piano di studi, di crediti predeterminati in specifici settori scientifico disciplinari.

Tali verifiche non sono invece state espone rispetto al titolo di Laurea della ricorrente, rispetto al quale risulta invece incomprensibilmente espresso un requisito soltanto temporale, del tutto avulso, a quanto risulta alla ricorrente, dalla natura e contenuto del percorso formativo.

La clausola della non idoneità del predetto titolo di Laurea, ove conseguito in data successiva all'Anno Accademico 1986/87, risulta pertanto irragionevole ed ingiustificata.

Si rileva pertanto l'illegittimità derivata dei provvedimenti di esclusione, anzitutto dalla illegittimità dei sopra descritti presupposti atti normativi, segnalandosi che l'illegittimità e **l'irragionevolezza di tale genere di requisito meramente temporale risulta già accertata dal Tar della Liguria, Genova, con sentenza n. 1098 del 15.12.2022** (doc. n. 17) emessa nel ricorso n. 00618/2020, passata in giudicato.

Tale sentenza ha infatti ritenuto le scelte espresse dal Ministero non conformi ai principi di uguaglianza e ragionevolezza, ed ha annullato i provvedimenti di esclusione impugnati, previa disapplicazione delle norme sopra citate, nella parte in cui hanno escluso l'idoneità della analoga laurea in Chimica industriale, soltanto per la data in cui il titolo è stato conseguito, senza riferimento alcuno al piano di studio, ovvero alla "sostanza" degli insegnamenti impartiti e degli esami superati, prima e dopo tale data .

Si evidenzia che tale limite temporale risulta del tutto analogamente e ingiustamente disposto per la Laurea in Chimica e Tecnologia Farmaceutica, (così come per la Laurea in Chimica industriale), nella predetta tabella A del DPR n. 19/2016, presumibilmente soltanto per ragioni storiche, in quanto introdotto dal decreto ministeriale 10 aprile 1987, in occasione della modifica del DM 3 settembre 1982, che non prevedeva né la Laurea in Chimica Industriale, né la Laurea in chimica e tecnologia farmaceutica, ai fini dell'accesso all'attuale Classe A28.

Come affermato nella motivazione della sopra ricordata sentenza del Tar Liguria, a seguito di lettura e verifica di relazione prodotta in giudizio dal

Ministero, “i requisiti di accesso all’insegnamento per la classe di concorso A028-Matematica e Scienze nella scuola secondaria di primo grado sono disciplinati dal regolamento adottato con DPR n. 19 del 2016, come aggiornato e revisionato dal DM n. 259 del 2017, il quale appunto dispone che la laurea in Chimica industriale (così come previsto anche per la laurea in Chimica e tecnologia farmaceutica) sia utile purché conseguita entro l’a.a. 1986/1987..

Pare opportuno osservare che la legittimità di questa previsione ben può essere sindacata dal giudice amministrativo, ancorché racchiusa in un atto che non è stato specificamente impugnato dalla ricorrente: trattandosi di atti normativi di natura regolamentare, infatti, il giudice ben può disapplicarli d’ufficio ove ne ravvisi la contrarietà a fonti di grado superiore (si v., tra le tante, Cons. St., sez. V, sent. n. 4009 del 2016).

26. In questo caso, si tratta di verificare se il limite sia conforme ai principi di eguaglianza e di ragionevolezza di cui all’art. 3 Cost..

27. A tal proposito, la relazione ministeriale spiega come «le motivazioni della scelta vanno ricercate nelle previsioni del decreto ministeriale 10 aprile 1987, che nel modificare il d.m. 3 settembre 1982, che non prevedeva la laurea in chimica industriale ai fini dell’accesso all’attuale A28, dispose che la citata laurea potesse valere limitatamente all’anno accademico 1986/1987 (..)».

28. Dalla successione dei decreti citati si evince dunque che: “con DM del 1987 il titolo è stato considerato idoneo ma solo se conseguito fino all’a.a. 1986/1987.

29. Le scelte assunte nel tempo dal Ministero non appaiono conformi ai principi di eguaglianza e ragionevolezza.”

Il Tar di Genova ha infatti ritenuto che risulta del tutto irragionevole (in mancanza di una ragione obiettiva, quale per esempio la diversa formazione dei laureati, o possibili diversificazioni del piano di studi), nonché in contrasto con il principio che impone di trattare in modo eguale situazioni eguali, la scelta di considerare il titolo di laurea in Chimica industriale idoneo all’ accesso alla classe A028, ma solo fino all’a.a. 1986/1987.

La predetta sentenza ha pertanto concluso che “Di conseguenza, anche gli impugnati provvedimenti dell’Amministrazione scolastica, che hanno fatto applicazione del limite in questione nel caso della ricorrente, sono

illegittimi e meritano di essere annullati (con conseguente ammissione della ricorrente nella GPS della classe di concorso A028-Matematica e Scienze e In quella A060-Tecnologia, con un punteggio che tenga conto del titolo ottenuto.).

Si chiede pertanto darsi applicazione dei predetto principi anche nella predetta fattispecie, previo eventuale analogo ordine - ove ritenuto necessario - al Ministero di depositare in giudizio relazione illustrativa dell'evoluzione normativa della Laurea in Chimica e Tecnologia farmaceutica, che, si sottolinea sin d'ora, anche se conseguita dalla Prof.ssa Perri successivamente all'anno accademico 1986/87, **ha mantenuto, presso l'Ateneo della Calabria, durata quinquennale, con conseguimento finale del titolo di dottore magistrale (come si evince dal certificato depositato sub doc. n. 1), con ciclo di studi unico (DI 5 ANNI) equivalente a quello ante riforma.**

Si evidenzia altresì che dalla illegittimità delle predette norme, e dei conseguenti impugnati provvedimenti di esclusione della ricorrente dalla Classe A028, consegue altresì l'illegittimità della disposta decurtazione dei punteggi nelle graduatorie relative alle altre classi di concorso, per il motivo che il servizio prestato senza titolo risulterebbe non valutabile; nonché l'illegittimità derivata del successivo provvedimento dirigenziale del 28.8.2023, di approvazione e pubblicazione dei conferimenti delle nomine a tempo determinato da GPS nell'ambito territoriale di Bologna, viziato da illegittimità derivata dai provvedimenti di esclusione della Prof.ssa Perri dalla classe di concorso A028, e di decurtazione del punteggio nelle altre classi; a seguito dei quali la ricorrente ha attualmente potuto ricevere proposta di contratto a tempo determinato soltanto per la classe A060, presso la Scuola secondaria di I grado di Altedo (Bo) (doc. n. 17).

II

Violazione di legge, per violazione e falsa applicazione dell'art. 8, commi 8, 9 e 10 dell'O.M n. 112 del 6.5.2022.

Eccesso di potere per travisamento dei presupposti e carenza di motivazione.

I provvedimenti impugnati, nella parte in cui hanno disposto la decurtazione del punteggio della ricorrente, anche in graduatorie relative a classi di concorso diverse dalla A028, per ritenuta non validità del servizio prestato

senza idoneo titolo, risultano comunque illegittimi anche per violazione delle norme sopra citate, che dispongono quanto segue:

“8. All’esito dei controlli di cui al comma 7, il dirigente scolastico che li ha effettuati comunica, con apposito provvedimento, l’esito della verifica all’Ufficio competente, il quale convalida a sistema i dati contenuti nella domanda e ne dà comunicazione all’interessato. I titoli si intendono definitivamente validati e utili ai titolari per la presentazione di ulteriori istanze e per Ministero dell’Istruzione 18 la costruzione dell’anagrafe nazionale del personale docente di cui all’articolo 2, comma 4-ter, del DL 22/2020.

9. In caso di esito negativo della verifica, il dirigente scolastico che ha effettuato i controlli comunica all’Ufficio competente la circostanza, ai fini delle esclusioni di cui all’articolo 7, commi 8 e 9, ovvero ai fini della rideterminazione dei punteggi e delle posizioni assegnati all’aspirante; comunicazione delle determinazioni assunte è fatta anche all’interessato. Restano in capo al dirigente scolastico che ha effettuato i controlli la valutazione e le conseguenti determinazioni ai fini dell’eventuale responsabilità penale di cui all’articolo 76 del citato DPR 445/2000. Gli uffici scolastici territorialmente competenti coordinano le operazioni definendone le relative tempistiche.

10. Conseguentemente alle determinazioni di cui al comma 9, l’eventuale servizio prestato dall’aspirante sulla base di dichiarazioni mendaci è, con apposito provvedimento emesso dal dirigente scolastico, dichiarato come prestato di fatto e non di diritto, con la conseguenza che lo stesso non è menzionato negli attestati di servizio richiesti dall’interessato e non è attribuito alcun punteggio, né è utile ai fini del riconoscimento dell’anzianità di servizio e della progressione di carriera, salva ogni eventuale sanzione di altra natura”.

Occorre infatti considerare che il servizio prestato dalla Dott.ssa Perri **non è stato prestato sul presupposto di dichiarazioni mendaci**, avendo la medesima sempre indicato nelle proprie domande di inserimento nelle GPS la reale data di conseguimento della propria Laurea in Chimica e Tecnologia farmaceutica, successiva all’A.A. 1986/1987.

Si sottolinea inoltre che il servizio di insegnamento sino ad oggi positivamente svolto dalla Prof.ssa Perri nella Classe A028, non è stato

svolto sulla base di un titolo inesistente, ma di una Laurea effettiva, dichiarata in maniera del tutto veritiera, come conseguita nell'anno accademico 2006/2007; e che tale titolo è stato dal 2017 valutato positivamente come idoneo dagli Uffici competenti, così che la docente ha continuato a prestare il proprio servizio di insegnamento in buona fede.

Si chiede pertanto, per la denegata ipotesi di conferma dall'esclusione dalla graduatoria relativa alla Classe A028, quanto meno l'accertamento della illegittimità della decurtazione del punteggio nelle altre classi, e del non riconoscimento del punteggio, a fronte di servizi effettivamente prestati in assenza di dichiarazioni "mendaci", ovvero del presupposto previsto dal sopra citato comma 10 dell'art. 8 dell' O.M. n 112/2022, per la non attribuzione del punteggio e per il non riconoscimento dell'anzianità.

ISTANZA DI MISURE CAUTELARI MONOCRATICHE EX. ART. 56 C.P.A O, IN SUBORDINE, COLLEGIALI

Circa la sussistenza del *fumus*, si richiamano i motivi sopra esposti, ed il carattere immotivato ed irragionevole dell'esclusione disposta dalla Classe A028 nei confronti della Dott.ssa Perri, conseguente alle previsioni introdotte dalla Tab A del DPR n. 19/16, e dalla Tab A del D.M. n. 295/17.

Circa la sussistenza del *periculum*, si evidenzia l'imminenza di un pregiudizio grave ed irreparabile, in quanto, in prossimità dell'avvio del nuovo anno scolastico (l'inizio delle lezioni è previsto in Emilia Romagna per il 15.9.23), la Prof.ssa Perri si è vista non solo totalmente preclusa la possibilità di conseguimento di incarico nella classe A028, ma anche gravemente limitata la possibilità di conseguimento di incarico di insegnamento annuale nelle altre materie, in scuole site in Bologna, o in prossimità della stessa, ove la Prof.ssa Perri è ormai da diversi anni domiciliata.

Si evidenzia infatti che in caso di mantenimento del punteggio precedentemente riconosciuto, la Prof.ssa Perri avrebbe potuto conseguire incarico fino al termine delle attività didattiche per la Classe A028 (Matematica e Scienze nella scuola secondaria di I grado), o per la classe A034 (Scienze e tecnologie chimiche nelle Scuole Superiori), in Bologna o nelle immediate vicinanze.

Risulta invece attualmente pervenuta alla ricorrente proposta di assegnazione di incarico di insegnamento a tempo determinato nella classe

A060 (Tecnologia nella scuola secondaria di primo grado) presso scuola Media sita in Altedo (più lontana da Bologna), (doc. n. 18) in materia non conforme alle preferenze prioritariamente espresse della ricorrente; la quale si vedrà tuttavia suo malgrado costretta ad accettare tale proposta, nell'attesa delle decisioni di codesto Ecc.mo Tar, per non restare priva di lavoro e di mezzi di sostentamento.

Si evidenzia pertanto la gravità del danno, non solo sotto il profilo professionale, ma anche esistenziale, derivante dall'esecuzione dei provvedimenti impugnati, preclusivi dell'accesso all'insegnamento in materie e sedi più consone alle esigenze ed alle aspirazioni lavorative della Prof.ssa Perri.

Il danno risulterebbe poi gravissimo sotto l'aspetto della carriera professionale della Prof.ssa Perri, anche per il motivo che la ricorrente in data 23.05.2022 ha presentato domanda di partecipazione alla procedura concorsuale straordinaria, per la classe A028 per la copertura dei posti comuni della scuola secondaria di primo e secondo grado, di cui al D.D.G. 1081 del 6 maggio 2022 ecc.,. (doc. n. 19)

La medesima ha già superato positivamente la prova orale, con punteggio di 85/100 (doc. n. 20) , ed ha già conseguentemente provveduto al deposito dei titoli, per la valutazione che dovrebbe essere effettuata dalla Commissione a partire dal prossimo mese di settembre.

Il 26/07/2023 è stato infatti pubblicato il calendario delle prove disciplinari previste per gli ultimi 175 candidati del concorso straordinario, con indicazione del termine delle stesse entro il 28/09/2023 (doc. n. 21), e con prevedibile successiva predisposizione della graduatoria finale a breve termine.

Si chiede pertanto la sospensione degli effetti dei provvedimenti impugnati con il presente ricorso, non solo al fine del reinserimento con riserva della ricorrente nelle graduatorie, con il corretto punteggio, ma anche al fine di evitare il pericolo di esclusione dalla predetta procedura, per la motivazione espressa dai provvedimenti oggi in esame, ovvero per mancanza di idoneo titolo di laurea

Si segnala che analoga istanza ex art 56 CPA è stata **accolta dal Tar della Liguria - Genova, Sezione Prima, con decreto cautelare, emesso inaudita altera parte, n. 285 del 22.10.2020** (doc. n. 22) a favore di

laureata in Chimica industriale, con titolo conseguito,- come nelle presente fattispecie - in data successiva all'anno accademico 1986/1987, che era stata analogamente esclusa dalla classe A028; in accoglimento della domanda di misure cautelari monocratiche, con tale provvedimento è stato ordinato ***“l’inserimento con riserva – comportante anche l’eventuale stipula condizionata di contratti a tempo indeterminato - della ricorrente nelle GPS e nelle graduatorie di Istituto opzionate, relativamente alle classi di concorso A028 ecc. , con attribuzione di punteggio “pieno”.***

Si chiede pertanto l'emissione di analogo provvedimento cautelare a favore della Prof.ssa Perri, ricordando che il decreto sopra citato è stato confermato con Ordinanza Collegiale n. 718 del 27.7.2021 (doc. n. 23); come esposto nei motivi che precedono **il Tar della Liguria-Genova ha quindi definitivamente confermato l’illegittimità, nella fattispecie, della esclusione della ricorrente dalla graduatoria relativa alla Classe A028, nonché l’illegittimità della decurtazione del punteggio riconosciuto relativamente ad altra graduatoria, con sentenza n. 1098 del 15-12-2022.**

ISTANZA DI NOTIFICA AI CONTROINTERESSATI

ex. artt. 41, c. 4, e 49, c. 3, C.P.A.

Trattandosi di fattispecie in cui il numero dei possibili controinteressati è elevato e di non agevole individuazione, conformemente a pacifica giurisprudenza, si formula sin d'ora, per l'ipotesi in cui l'Ill.mo TAR adito ritenesse necessaria la notifica agli stessi, istanza di autorizzazione alla notificazione per pubblici proclami, mediante pubblicazione degli atti sul sito web dell'intimata Amministrazione, essendo onere dell'Amministrazione collaborare in tali complessi casi alla loro individuazione.

Si notifica comunque il ricorso ad almeno un nominativo ricompreso tra i partecipanti alle procedure d'interesse della ricorrente.

P.Q.M.

Si chiede e conclude:

Voglia l'Ecc.mo TAR per il Lazio, Roma,

IN VIA PRELIMINARE :

già con misure cautelari monocratiche ex. art. 56 C.P.A., o ex art. 55 C.P.A., sospendere l'efficacia di tutti gli atti e provvedimenti impugnati e di quelli

conseguenziali e comunque connessi, ordinando il reinserimento della ricorrente con riserva nella II Fascia delle Graduatorie Provinciali per le Supplenze (GPS) e (contestualmente) nella III Fascia delle Graduatorie d'Istituto, dell'Ambito Territoriale della provincia di Bologna, nella classe A028, con l'attribuzione del punteggio in precedenza convalidato di punti 150,5; ordinando altresì l'immediato ripristino dei punteggi in precedenza convalidati nelle graduatorie corrispondenti alle classi di concorso A034, A060, A031, pari a punti 120,5 per ciascuna;

NEL MERITO, previo annullamento o disapplicazione della Tabella A del DPR n. 19/16, e della Tabella A del successivo D.M. 295/17, accertare e dichiarare l'illegittimità di tutti gli impugnati provvedimenti, annullandoli con tutte le conseguenze di legge.

per l'effetto, condannare l'Amministrazione intimata, a disporre il reinserimento della ricorrente con effetti "definitivi" nella Graduatoria GPS della Provincia di Bologna, nella classe di concorso A028, Matematica e Scienze (Scienze Matematiche, chimiche, fisiche e naturali nella scuola media – Scuola Secondaria di I grado), 2° F., con punti 150,00 come in precedenza convalidati, nonché al definitivo ripristino dei punteggi in precedenza convalidati per le classi di concorso A034, A060, A031, pari a punti 120,5 per ciascuna, con il conseguente ripristino del punteggio anche nelle graduatorie di Istituto, con tutti gli effetti di legge.

per la denegata ipotesi di conferma dall'esclusione dalla graduatoria relativa alla Classe A028, si chiede inoltre quanto meno l'accertamento della illegittimità della decurtazione del punteggio nelle altre classi, e del non riconoscimento del punteggio, a fronte di servizi effettivamente prestati in assenza di dichiarazioni "mendaci".

Con vittoria di spese del presente giudizio.

Unitamente al presente atto, con procura speciale in calce, si depositano:

- 1 - Copia certificato di laurea in Chimica e Tecnologia farmaceutica della Dott.ssa Perri conseguito in data 16.11.2006;
- 2 - Domanda di inserimento nelle GPS presentata dalla Prof.ssa Perri per il biennio 2022- 2024;
- 3 - Art. 8 dell'O.M. n. 112 del 6 maggio 2022;
- 4 - Provvedimento di convalida del punteggio Reg. Prot. 0004502 del 31.03.2023;

- 5 - Decreto di proposta di esclusione e convalida punteggio Reg. Prot. n. 0004502 del 31.03.2022;
- 6a - Comunicazione del decreto di proposta di esclusione e rettifica punteggi in data 31.7.2023
- 6.b - Decreto dirigenziale di proposta di esclusione e rettifica punteggio Reg. Prot. n. 0008723 del 12.06.2023:
- 7 - Decreto dirigenziale del 28.7.2023 di pubblicazione graduatorie definitive m pi.AOOUSPBO.REGISTRO-UFFICIALEU.0011381;
- 8 - Decreto dirigenziale del 22.8.2023, Reg. Uff.. U. 0012391 di conferma esclusione della ricorrente dalla Classe A028;
- 9a - Decreto dirigenziale del 28.8.2023, prot. m pi. AOOUSPBO Registro Uff. U. 0012613 di ripubblicazione GPS definitive per A.S. 2023-2024
- 9b - Visualizzazione posizione della Prof.ssa Perri nelle GPS 2023/24 ripubblicate;
- 10- 11- 12 13 Estratti GPS anno scolastico 2023/2024 per le classi di concorso A028, A034, A060, A031;
- 14 - Decreto dirigenziale del 28.8.2023 m.pi. AOOUSPBO Registro Uff. U. 0012634, di approvazione e pubblicazione degli esiti della procedura di conferimento delle nomine a tempo determinato per l'a.s. 2022/2023 da GPS (II fascia), ambito territoriale di Bologna;
- 15 - Tab A allegata al DPR n. 19/16;
- 16 - Tab A allegata al DM 295/17
- 17 - Sentenza del Tar Liguria, Genova, Sez. I, n. 1098 del 15.12.2022;
- 18 - Comunicazione alla Prof.ssa Perri di proposta di contratto a tempo determinato di insegnamento per la classe A060 presso Scuola Media sita in Altedo;
- 19 - Domanda in data 23.05.2022 di partecipazione alla procedura concorsuale straordinaria per la classe A028, per la copertura dei posti comuni della scuola secondaria di primo e secondo grado
- 20 - Comunicazione alla Prof.ssa Perri di superamento prova orale del concorso;
- 21 - Calendario della seconda fase delle prove orali del concorso;
- 22 - Decreto cautelare del Tar Liguria, Sezione Prima, n. 285 del 22.10.2020;
- 23 - Ordinanza cautelare Tar Liguria Sez. I, n. 718 del 27.7.2021;

24 - Autocertificazione del reddito della Prof.ssa Perri ai fini dell'esenzione dal C.U.;

25 - Copia carta di identità della Prof.ssa Perri.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 9 del DPR n 115 del 30.5.2002, e successive modifiche, si dichiara che il presente procedimento, in materia di pubblico impiego, è di valore indeterminabile, e che la Prof.ssa Mariarita Perri ha un reddito inferiore ad euro 38.514,03, come dimostrato da autocertificazione allegata. Pertanto, in applicazione degli artt. 9-13 del T.U. 115/02, e successive modifiche, ed alle disposizioni adottate con Circolare del Ministero della Giustizia del 14. /05/20212, la medesima non è soggetta al pagamento del contributo unificato..

Con osservanza

Bologna, 30 agosto 2023

Avv. Maria Grazia Tinarelli

TINARELLI MARIA GRAZIA
2023.08.31 17:37:32
CN=TINARELLI MARIA GRAZIA
C=IT
2.5.4.4=TINARELLI
2.5.4.4.2=MARIA GRAZIA
RSA/2048 bits

Io sottoscritta Avv. Maria Grazia Tinarelli, attesto ai sensi della vigente normativa che la presente copia informatica del ricorso della Prof.ssa Perri Mariarita al Tar per il Lazio è conforme alla copia informatica presente nel fascicolo informatico nel procedimento RG n 11739/2023 del Tar per il Lazio-Roma, Sezione III Bis, dal quale è estratta
Bologna, 11 ottobre 2023

TINARELLI MARIA GRAZIA
RSA/2048 bits